



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 49 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 06 MAGGIO 2005.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – RICORSO EX ART. 204 BIS C.D.S. AD
ISTANZA DEL SIG. MUTI DONATO C/ COMUNE DI MOLFETTA,
AVVERSO VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 814710000 (VIOLAZIONE
D.LVO 285/92, ART. 7 COMMA 1 A) E 11).**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **10 maggio 2005** al **25 maggio 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Il Giudice di Pace di Molfetta, con ordinanza notificata in data 23.02.2005 con Ns. prot. n.8474 ha fissato per l'udienza del **13.05.2005** la comparizione delle parti per la discussione del ricorso R.G.A.C.O. n.39/C/2005 di opposizione, ex legge 689/81, come modificata con Dlgs n.507/99, promosso - ex art. 204 bis C.d.S., con istanza di sospensione, avverso verbale di accertamento violazione del codice della strada n. 814710000 - dall'Avv. Muti Donato c/ il Comune di Molfetta;

con il detto verbale è stata contestata la violazione di cui al D.Lvo 285/92 Art. 7 comma 1 A)E11" all'art. 145 4° comma del C.d.S., per aver parcheggiato il 18 agosto 2004 l'autovettura Citroen Saxo targata AV 800 TB, a Molfetta in Via G. Salepico, all'altezza del civico 32, "in zona a pagamento esponendo grattino n. 144058 non oblitterato" e, pertanto, inflitta la sanzione del pagamento della somma di € 28,37 omnia comprensiva di spese postali e amministrative;

Vista la nota in data 18 aprile 2005, con la quale il Responsabile del Corpo di P.M. Ten. Vincenzo Zaza, unitamente al Maresciallo Pasquale Mezzina del medesimo Corpo, in riferimento al verbale impugnato, hanno espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio del Comune, consegnando quanto segue:

“... tenendo presente che l’Ausiliario della sosta Sig. Sciancalepore Giuseppe, pubblico ufficiale nell’ambito dell’espletamento del proprio servizio di accertamento, ha confermato a mezzo di rapporto di servizio tutte le circostanze di tempo e di luogo, nonché l’esattezza del tipo di targa del veicolo autore della violazione di che trattasi.

Lo stesso ha ribadito che al momento dell’accertamento sul precitato autoveicolo era esposta una scheda prepagata (c.d. grattino) n. 144058, (che stranamente il ricorrente non ha allegato agli atti) nell’importo di 60 centesimi, che non risultava non obliterato, al contrario di quanto previsto per l’uso delle predette schede.

Infatti le modalità di utilizzo riportate nella parte sottostante della scheda prepagata, prevedono che la stessa debba essere grattata in tutte le sue parti, per avere una validità giuridica e non certamente cancellare con un pennarello, il cui inchiostro viene facilmente via, per cui la stessa scheda può essere usata diverse volte.

Per quanto sopra e per quanto di competenza di questo Comando, si conferma la validità del verbale oggetto del contenzioso.”;

Visto, altresì, l’atto di indirizzo di G.C. n.304 del 06.12.2001;

Ritenuto di costituirsi senza assistenza di difensore nel giudizio instaurato dall’Avv. Muti Donato dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale;

Visto l’art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa, di costituirsi senza assistenza legale nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dall’Avv. Muti Donato, meglio specificato in premessa, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale.
- 2) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e per ogni questione in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 3) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
